

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

Venezia Mestre, 03/04/2018 Prot. n. 2018/344RI/DR-VE

Oggetto:

Procedura negoziata telematica tramite RDO sul MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica e l'idoneità statica e la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi strutturali di adeguamento sismico e statico dei fabbricati facenti parte del compendio statale denominato "Ex Caserma Fantuzzi" sito in Belluno – identificativo progressivo BLD0028. CIG 7415408C41 - RDO n. 1894827

F.A.Q.

Domanda:

Si chiede se tutti gli operatori facente parte di un raggruppamento da costituire devono essere presenti su MEPA, oppure occorre che il solo mandatario sia presente.

Risposta:

Dal combinato disposto delle previsioni contenute al paragrafo 8 dell'avviso prot. n. 2018/99RI/DR-VE dell'8/02/2018 ed al paragrafo 11 del disciplinare di gara prot. n. 2018/3803/DR-VE del 14/03/2018, recante "Soggetti ammessi alla gara", tutti gli operatori economici riuniti devono essere abilitati al MePA, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 2 dicembre 2016 n. 263.

Domanda:

Buonasera, in riferimento alla RDO di cui in oggetto a cui siamo stati invitati, vorremmo chiedere un chiarimento in merito al seguente aspetto: la ns Società ha presentato manifestazione di interesse come singolo operatore economico ma stiamo valutando la possibilità di partecipare alla procedura negoziata in qualità di capogruppo di RT da costituirsi con una mandante che ha anch'essa presentato manifestazione di interesse per la medesima procedura, non venendo però estratta.

Risposta:

Il quesito trova risposta all'art. 48 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore



economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".

La predetta facoltà, oltre che prevista dalla normativa, è stata indicata al paragrafo 8, terzo periodo, dell'avviso prot. n. 2018/99RI/DR-VE dell'8/02/2018 e ribadita al paragrafo 11 del disciplinare di gara, prot. n. 2018/3803/DR-VE del 14/03/2018.

A nulla rileva il fatto che il mandante possa essere un O.E. già partecipante alla fase di indagine di mercato e non invitato alla successiva procedura negoziata, in quanto trattasi di due fasi distinte della procedura.

L'unico vincolo di immodificabilità della composizione del concorrente è rinvenibile al comma 9 del predetto art. 48, il quale riferisce "....... Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta", impegno - questo - che è connesso al momento della presentazione dell'offerta e non anche alla manifestazione di interesse e risposta all'indagine di mercato. Quanto sopra esposto, nulla osta, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione alla gara dei componenti il RTP ed il rispetto delle previsioni della lex specialis.

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto a cui siamo stati invitati, vorremmo chiedere una delucidazione. Alla pagina 10 del disciplinare, al paragrafo 11 punto B.2) Relazione tecnico-metodologica, si legge "A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di pagine prescritte di cui si riferirà. La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate". Si chiede dove si evincono le indicazioni sulle pagine prescritte che non dovranno essere superate.

Risposta:

Al paragrafo 12.2 "Criteri di valutazione", del disciplinare di gara, sono riportate le tabelle indicanti le attese ed i criteri di valutazione per ogni singolo criterio e sub-criterio. La tipologia dei documenti, la quantità degli stessi ed il formato richiesto, è espressamente riportato in corrispondenza di ogni sezione delle predette tabelle, nella parte descrittiva.

Domanda:

Nel caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo da costituirsi, il modello "Allegato 1 - Domanda di partecipazione" da inserire nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" deve essere unico oppure ne deve essere compilato uno per ogni componente l'ATI? Cordiali saluti

Risposta:

Sul punto si evidenzia che il disciplinare di gara, pagina 9 punto "SPECIFICHE MODALITA" DI COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE SEGUENTI FORME GIUSIDICHE" prevede, in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, che la domanda di partecipazione, di cui al modello allegato I, dovrà essere firmata (e non anche presentata) da ciascun componente del raggruppamento.

Alla luce di quanto indicato nel predetto disciplinare, non risulta obbligatorio che ogni singolo componente del raggruppamento presenti differente domanda di partecipazione alla procedura negoziata, essendo sufficiente un'unica domanda a condizione che sia sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ognuno di essi.

Si ricorda, infine, che i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, dovranno produrre dichiarazione di impegno secondo quanto previsto al successivo art. 48 comma 8 del predetto D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento Arch. Domenico Orobello

